

ALLEGATO A

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CULTURALI DI RILIEVO PROVINCIALE E DELLE ATTIVITA' CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DELLA MUSICA PER FINALITÀ RIEDUCATIVE NEI CONFRONTI DI PERSONE CON DISABILITA'

Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali)

Legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, art. 6 (Utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti di persone con disabilità)

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Definizione delle attività culturali di rilievo provinciale

1. Sono attività culturali di rilievo provinciale i progetti, le iniziative e gli interventi culturali, elencati al primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali), di seguito definita "legge provinciale", conformi alle finalità e ai principi espressi nelle "Linee guida per le politiche culturali della Provincia", nonché le iniziative che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti di persone con disabilità.

Articolo 2

Progetti, iniziative e interventi culturali oggetto di contributo

1. In attuazione del regolamento UE 651/2014, e seguenti proroghe e modifiche, i presenti criteri disciplinano l'assegnazione dei contributi di cui alla L.p. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali) rispettando condizioni e modalità previste dal regolamento medesimo. In particolare dovranno essere rispettate le condizioni previste sia dall'articolo n. 53 che dalle disposizioni comuni (artt. 1-12 GBER), garantendo in primo luogo la genuina natura culturale delle attività sovvenzionate.

I benefici erogati vengono definiti nel rispetto del regolamento salvo disposizioni specifiche di settore, nel rispetto delle modalità stabilite dal capo I e dalla sezione 11 del regolamento di cui sopra.

1bis. Sono oggetto di finanziamento le seguenti tipologie di attività e progetti:

- a) attività culturali di rilievo provinciale attuate in convenzione;
- b) progetti culturali di rilievo provinciale conformi alle finalità e ai principi espressi nelle "Linee guida per le politiche culturali della Provincia";

- c) progetti culturali che rientrano nel Fondo Unico Provinciale per lo Spettacolo;
- d) iniziative che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei soggetti affetti da disabilità;
- e) eventi culturali di rilievo provinciale straordinari. Il requisito della straordinarietà è riferito a:
 - iniziative innovative, sperimentali o svolte dal soggetto proponente in via straordinaria e non ripetibile;
 - iniziative non prevedibili o non programmabili dal soggetto al momento della scadenza della presentazione delle domande di contributo ordinario;
- f) realizzazione di interventi relativi a strutture, arredi e attrezzature destinate ad attività culturali di rilievo provinciale, in particolare:
 - acquisto, costruzione, ristrutturazione, risanamento, ampliamento, manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico di strutture destinate allo svolgimento di attività culturali di rilievo provinciale, ivi compresi l'acquisto e la manutenzione di arredi;
 - acquisto di beni mobili e software;
 - acquisto di strumenti, materiale di scena, di costumi e di accessori;
- g) attività delle scuole musicali iscritte al Registro provinciale;
- h) interventi a sostegno di piccoli editori librari indipendenti.

2. Con appositi bandi possono essere finanziati specifici progetti culturali, ivi incluse le relative spese di investimento, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle "Linee guida per le politiche culturali della Provincia"; nei bandi stessi saranno anche definiti gli specifici criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni economiche.

3. Non sono considerati finanziabili iniziative e investimenti culturali che possono essere oggetto di finanziamento in base ad altre leggi provinciali o regionali in capo ad altre strutture provinciali (es.: iniziative di promozione di tematiche sanitarie, socio assistenziali, sportive, ambientali, della pace e solidarietà internazionale nonché dei diritti della persona; iniziative rivolte al pubblico scolastico, alla formazione e aggiornamento professionale in settori diversi da quello culturale; iniziative prevalentemente finalizzate alla promozione di beni e servizi, ivi inclusi quelli turistici; iniziative, anche culturali, promosse da organizzazioni politiche, sindacali o di categoria; iniziative finanziate ai sensi dell'art. 13 "Fondo per le politiche giovanili" della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5; investimenti attuati da Aziende di promozione turistica, Pro loco e soggetti similari).

4. Non sono altresì considerate finanziabili l'attività editoriale, la creazione e la distribuzione di libri e periodici, ad eccezione dell'attività svolta dalla Società di studi trentini di scienze storiche, dalle federazioni di associazioni culturali, dalle associazioni e istituzioni culturali di carattere provinciale, dalle istituzioni museali e dalle biblioteche, nonché delle attività di cui al precedente comma 1, lettera h).

4 bis. Le trasferte di cori e bande in Italia e all'estero sono finanziabili solo nel caso di contributi per le attività culturali di rilievo provinciale attuate in convenzione con le Federazioni.

4 ter. Nel caso di contributi di cui all'art. 13 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (eventi straordinari), non sono considerate finanziabili le iniziative svolte all'estero.

5. Non è consentito presentare domanda di contributo straordinario ai sensi dell'articolo 13 della L.p. 2007/15 da coloro che abbiano già presentato, nello stesso anno di riferimento, domanda di contributo ai sensi dell'art. 21bis delle L.p. 2007/15 (Fondo Unico Provinciale per lo Spettacolo) o

domanda di contributo ai sensi dell' art. 11 della L.p. 2007/15 (attività di rilievo provinciale attuate in Convenzione).

6. Gli eventi e le iniziative oggetto di contributo devono avere completa realizzazione pubblica nell'anno di riferimento ad eccezione degli eventi e iniziative di cui all'articolo 13 della L.p. 2007/15.

7. La Giunta provinciale ripartisce annualmente le risorse fra le diverse tipologie di intervento quando queste sono stanziare su capitoli comuni.

Articolo 3 ***Beneficiari dei contributi***

1. Possono beneficiare dei contributi per attività e investimenti culturali di cui alle lettere a) e g) dell'art. 2 solo i soggetti culturali qualificati ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale, mentre non è richiesta la qualificazione per le organizzazioni culturali che beneficiano delle altre tipologie di contributo elencate all'articolo 2 e per le persone fisiche che presentano domanda di contributo straordinario (articolo 13 L.p. 2007/15) per le iniziative di avvio della carriera professionale di giovani artisti .

2. Possono presentare domanda per le tipologie di contributo di cui all'articolo n. 15 della L.p. 3 ottobre 2007/15 i soggetti culturali che abbiano sede operativa in Trentino; per quanto riguarda gli interventi relativi alle strutture è necessario che l'immobile oggetto dell'intervento sia situato sul territorio trentino e che sia destinato ad attività culturali di rilievo provinciale.

I soggetti che accedono ai benefici previsti dagli altri articoli di legge devono avere sede legale o operativa in Trentino.

3. Non possono beneficiare dei contributi, ad eccezione di quelli previsti per l'attività dei musei e delle scuole musicali, gli enti pubblici territoriali, le loro agenzie, aziende ed enti strumentali, le loro forme associative e le amministrazioni separate dei beni di uso civico.

Articolo 4 ***Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare***

1. I soggetti di cui all'articolo 3 che intendono ottenere i contributi devono presentare domanda, in regola con l'imposta di bollo, alla struttura provinciale competente in materia di attività culturali (di seguito struttura provinciale competente), avvalendosi del modulo appositamente predisposto dalla struttura medesima e reperibile nella sezione modulistica del sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

2. Le domande devono essere presentate dal 2 al 30 novembre dell'anno precedente a quello al quale esse si riferiscono, ad eccezione delle domande volte ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 13 della legge provinciale (eventi straordinari).

Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 13 della legge provinciale (eventi straordinari), devono essere presentate nell'anno di riferimento almeno il giorno precedente l'inizio dell'evento al quale esse si riferiscono e comunque non oltre il 15 novembre del medesimo anno.

Nel corso del 1° trimestre dovranno essere presentate domande che abbiano per oggetto iniziative che si svolgono entro il 31 agosto dell'anno in corso, a pena di irricevibilità.

3. Le domande devono essere presentate con una delle seguenti modalità:

- a) consegna diretta presso la struttura provinciale competente o presso gli sportelli di assistenza ed informazione al pubblico della Provincia;
- b) a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; ai fini dell'ammissione fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante;
- c) a mezzo fax al numero corrispondente della struttura provinciale competente;
- d) per via telematica alla casella di posta elettronica certificata serv.attcult@pec.provincia.tn.it.

4. Le domande pervenute oltre i termini di cui al comma 2 sono dichiarate irricevibili.

5. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale e dai presenti criteri.

6. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) documentazione comune a tutte le tipologie di contributo ad esclusione delle scuole musicali:
 - scheda descrittiva della proposta per cui si chiede il finanziamento con il preventivo delle entrate e delle spese articolato secondo voci predefinite;
- b) documentazione aggiuntiva per i contributi chiesti dalle federazioni di associazioni culturali:
 - elenco aggiornato delle associazioni federate e relativo numero di soci;
- c) documentazione aggiuntiva per i contributi per strutture e/o arredi:
 - progetto culturale e attività culturali che si intendono svolgere per realizzare tale progetto;
 - scheda contenente le previsioni di entrata e di spesa relative alla gestione dell'immobile;
 - copia del provvedimento dell'organo comunale competente riguardante il parere in ordine al pubblico interesse dell'intervento, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'emissione, da parte dell'organo comunale competente, di tale parere;
 - copia dell'atto di disponibilità dell'immobile e il consenso del proprietario all'esecuzione dell'intervento, se il richiedente non è proprietario dell'immobile;
 - l'impegno del proprietario alla restituzione, in solido con il beneficiario, della quota di contributo calcolata proporzionalmente al numero di anni di non utilizzo, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile e il proprietario sia un soggetto privato;
 - copia del contratto preliminare registrato di compravendita dell'immobile che si intende acquisire (solo nel caso di acquisto di un immobile);
 - perizia di stima asseverata resa da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri o dei periti industriali che attestino il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale e provinciale in materia edilizia-urbanistica (solo nel caso di acquisto di un immobile);
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante di mancanza di rapporti familiari fino al terzo grado di parentela tra venditore ed acquirente (solo nel caso di acquisto di un immobile);
 - progetto preliminare conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (solo nel caso di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria e ampliamento di un immobile);

- relazione tecnico-illustrativa, preventivi di spesa proposti dalle ditte fornitrici per ciascun bene da acquistare e preventivo di spesa del tecnico nel caso di progettazione di arredi su misura; piante dei locali con la disposizione degli arredi (solo nel caso di acquisto di arredi);
- d) documentazione aggiuntiva per i contributi per beni mobili, software, strumenti, materiali di scena, costumi e accessori:
- preventivi di spesa proposti dalle ditte fornitrici per ciascun bene da acquistare;
- e) documentazione aggiuntiva per i contributi chiesti da soggetti gestori di biblioteche e da istituzioni museali:
- relazione dell'attività scientifica e culturale svolta nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda con specificazione delle pubblicazioni e delle attività di valorizzazione realizzate (solo nel caso di presentazione della domanda per la prima volta);
- f) documentazione aggiuntiva per i contributi a valere sul Fondo unico provinciale per lo spettacolo:
- progetto artistico triennale, da presentare il primo anno del triennio, redatto secondo gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione provinciale, recante gli obiettivi qualitativi e quantitativi, intermedi e finali che il soggetto richiedente intende raggiungere e le relative modalità di misurazione;
 - dichiarazione, effettuata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le categorie di lavoratori impiegati nell'attività per la quale è stato richiesto il contributo, ove ne ricorrano i presupposti;
 - dichiarazione, effettuata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, di essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato dall'INPS ex-ENPALS, con l'indicazione della specifica matricola per l'attività in relazione alla quale è richiesto il contributo;
- g) documentazione per le scuole musicali:
- inserimento dei dati relativi alla didattica per la quale si richiede il finanziamento (iscrizione ai corsi e lezioni) nell'apposito sistema informatico, in sigla SMU. Solo in caso di indisponibilità del sistema informatico, per cause di forza maggiore non imputabili all'utente, tale documentazione dovrà essere allegata alla domanda in formato informatico (txt, xls, ods), fermo restando l'obbligo di inserimento dei dati nel sistema informatico SMU entro 5 giorni dalla data di ripristino del sistema;
- h) documentazione per la piccola editoria:
- visura camerale rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; nel caso di associazione di piccoli editori librari indipendenti, qualora essa non abbia un autonomo codice fiscale, l'indicazione del soggetto capofila sottoscritta da tutti gli associati.

Articolo 5

Spese ammesse e percentuale di contributo

1. La spesa ammessa è quantificata prendendo in considerazione le voci di spesa ammissibili elencate nei capi successivi in riferimento alle diverse tipologie di attività.
2. Le percentuali di contributo applicate alla spesa ammessa sono le seguenti:
 - fino ad un massimo dell'80% per attività culturali di rilievo provinciale attuate in convenzione;
 - 60% per progetti culturali di rilievo provinciale; la percentuale può essere variata in caso di specifici bandi;

- fino a un massimo del 70% per progetti culturali che rientrano nel Fondo unico provinciale per lo spettacolo;
- 80% per iniziative che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti di persone affette da disabilità;
- 40% per eventi culturali di rilievo provinciale straordinari fino a un massimo di spesa ammessa pari ad euro 40.000,00;
- 70% per realizzazione di interventi relativi a strutture e arredi destinati ad attività culturali di rilievo provinciale; la percentuale può essere variata in caso di specifici bandi;
- 60% per acquisto di beni mobili, software, strumenti, materiali di scena, costumi e accessori destinati ad attività culturali di rilievo provinciale; la percentuale può essere variata in caso di specifici bandi;
- fino al 75% del costo annuo finanziabile, così come definito al capo settimo, per attività didattiche delle scuole musicali iscritte al Registro provinciale.

2 bis. A favore della piccola editoria libraria indipendente, le percentuali di contributo applicate alla spesa ammessa sono le seguenti:

- 80% per la diffusione di opere editoriali nell'intero territorio provinciale;
- 40% per l'organizzazione di incontri tra editori, autori e operatori culturali;
- 50% per la partecipazione a fiere del libro;
- 30% per la promozione al di fuori del territorio provinciale delle opere editate in Trentino;
- 50% per la traduzione in lingua straniera o nelle lingue delle minoranze linguistiche della provincia di Trento di testi pubblicati dai piccoli editori librari indipendenti previsti dall'articolo 22 bis;
- 20% per la diffusione di opere editoriali che promuovono la storia, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni trentine nonché il patrimonio architettonico, artistico e culturale locale.

2 ter. Con riferimento ai progetti culturali di rilievo provinciale (art. 12 L.p. 15/2007) e alla realizzazione di eventi straordinari (art. 13 L.p. 15/2007), al momento della presentazione della domanda di contributo, i soggetti richiedenti dovranno allegare copia della richiesta di rilascio del marchio Eco-Eventi Trentino, ovvero se già in possesso del marchio, la certificazione Eco-Eventi Trentino, rilasciata per l'iniziativa da realizzare nell'anno di riferimento.

Il contributo sarà maggiorato di un bonus di euro 1.000,00 per le iniziative la cui spesa ammessa a contributo ammonta ad un massimo di euro 20.000,00 e di un bonus di euro 2.000,00 per le iniziative la cui spesa ammessa a contributo supera i 20.000,00 euro.

Tale maggiorazione potrà essere liquidata solo dopo la conferma in via definitiva del marchio.

3. In ogni caso il finanziamento non potrà superare il disavanzo (differenza fra spese ed entrate) esposto dal beneficiario.

Articolo 6

Istruttoria delle domande e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente cura l'istruttoria delle domande presentate e, nel termine fissato con deliberazione della Giunta provinciale, provvede con determinazione del dirigente ad approvare le graduatorie di merito, ove previste, predisposte in ordine decrescente sulla base dei

parametri e dei punteggi attribuiti a ciascun soggetto, come specificato nei capi seguenti, e alla concessione del contributo.

Articolo 7 ***Modalità di rendicontazione e liquidazione***

1. Valgono le norme generali in materia di rendicontazione previste dal Regolamento emanato con il D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai sensi della L.p. 14 settembre 1979, n. 7, e successive modificazioni, il rendiconto delle attività e iniziative finanziate, formulato rispettando lo schema del preventivo, deve essere presentato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo. La liquidazione del saldo sarà effettuata previa presentazione della rendicontazione nell'anno successivo a quello della concessione del contributo. Il rendiconto degli investimenti finanziati, formulato rispettando lo schema del preventivo, deve essere presentato entro cinque mesi dal termine fissato per la conclusione degli investimenti stessi.

Con riferimento ai contributi a favore dei piccoli editori librari indipendenti, il rendiconto delle loro attività e delle iniziative finanziate, formulato rispettando lo schema preventivo, deve essere presentato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo.

Con riferimento ai contributi per la realizzazione di eventi straordinari, nel caso in cui il contributo abbia per oggetto iniziative la cui conclusione è prevista entro la fine del mese di agosto, il rendiconto dovrà essere presentato entro il 31 dicembre dello stesso anno; nel caso in cui la conclusione delle iniziative sia prevista entro fine gennaio dell'anno solare successivo, il rendiconto dovrà essere presentato entro il 30 aprile dello stesso anno.

Il dirigente può prorogare i termini previsti dai commi precedenti ai sensi dell'art. 28 del regolamento di contabilità (di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni) e della vigente normativa attuativa, per fatti non imputabili al beneficiario, da specificarsi nel provvedimento. In conformità con quanto stabilito nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e successive modificazioni, e ai sensi della Lp. 30 novembre 1992, n. 23, nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di decadenza totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.

3. Qualora un'attività o iniziativa finanziata non sia stata realizzata, o sia stata realizzata in forma sostanzialmente ridotta rispetto a quanto prospettato, la struttura provinciale competente procede alla decadenza o alla riduzione proporzionale del contributo. Nel caso in cui siano stati erogati acconti deve essere recuperata l'eventuale somma erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di addebito dei mandati di pagamento a partire dal più recente, ad esclusione dei casi in cui l'erogazione avviene per il tramite di Cassa del Trentino S.p.A. per i quali trovano applicazione i criteri di cui alle deliberazioni della G.P. 1327/2016 e 288/2017.

4. Con il provvedimento di concessione il dirigente può prevedere l'erogazione di acconti sui contributi assegnati, a richiesta del soggetto interessato, anche in più soluzioni secondo la disponibilità di cassa sul proprio budget, nelle misure massime e con la documentazione di seguito indicata:

BENEFICIARI	%	DOCUMENTAZIONE
Soggetti che realizzano attività culturali di rilievo provinciale in convenzione	70	Su richiesta di fabbisogno, anche per quote
Soggetti che realizzano progetti culturali di rilievo provinciale	70	Di cui: 30% ad inizio attività e il 40% all'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'attività
Soggetti che realizzano progetti culturali che rientrano nel Fondo unico provinciale per lo spettacolo	70	Successivamente all'avvio dell'attività programmata
Soggetti che realizzano iniziative che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da disabilità	70	Di cui: 30% ad inizio attività e il 40% all'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'attività
Soggetti che gestiscono scuole musicali iscritte al Registro provinciale	Fino a 90	Su richiesta di fabbisogno anche per quote
Associazioni che realizzano progetti di musicoterapia	70	Di cui: 30% ad inizio attività e il 40% all'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'attività
Beneficiari di contributi per costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria, ampliamento, adeguamento tecnologico di strutture e acquisto e manutenzione di arredi	20	1° acconto: dichiarazione di inizio lavori e/o forniture firmata dal beneficiario e, ove previsto, dal direttore dei lavori
	50	2° acconto: dichiarazione di avvenuta esecuzione del 70% dei lavori e/o delle forniture preventivate firmata dal beneficiario e, ove previsto, dal direttore dei lavori

Ai fini del rispetto delle misure massime indicate al presente comma dovranno essere computate anche eventuali somme corrisposte a titolo di acconto di cui al comma 5.

5. Ai soggetti che realizzano attività culturali di rilievo provinciale in convenzione e ai soggetti che gestiscono scuole musicali iscritte al Registro provinciale possono essere assegnati ed erogati acconti prima dell'adozione del provvedimento di assegnazione dei contributi secondo le modalità stabilite dall'art. 12, commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 9bis della L.p. 14 settembre 1979, n. 7.

6. Il saldo del contributo è erogato a rendicontazione dell'iniziativa, attività o investimento finanziati. Al rendiconto dei contributi per strutture e arredi dovrà essere allegata anche la licenza di agibilità di cui all'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, qualora prevista dalla normativa vigente.

Articolo 8

Norme comuni a tutti gli interventi contributivi di cui all'articolo 2, lettere a), b), d), e), f), g), h)

1. Le attività e iniziative finanziate di cui all'articolo 2, lettere a), b), d), e), f) secondo e terzo alinea, g), h), devono essere iniziate e concluse inderogabilmente nel corrispondente anno solare, ad eccezione delle domande volte ad ottenere i contributi di cui all'art. 13 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (eventi straordinari), le cui iniziative o attività potranno concludersi entro il mese di gennaio dell'anno solare successivo. In questo caso le spese, indicate nel preventivo di spesa dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo, dovranno riferirsi solo all'anno solare in corso. Qualora, per la natura delle attività o iniziative, l'avvio possa essere intrapreso in momenti distinti o essere suscettibile di variazioni estemporanee, nel provvedimento i termini di avvio e di completamento delle iniziative stesse sono fatti coincidere convenzionalmente con il giorno 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.

2. I beneficiari dei contributi devono sottoporre alla struttura provinciale competente, con adeguato anticipo, tutto il materiale documentativo e promozionale delle attività e iniziative finanziate (locandine, brochure, rassegna stampa, inviti, ecc.) in modo da consentire il monitoraggio e la verifica dell'attività svolta sia sotto il profilo formale che qualitativo.

Essi sono inoltre tenuti a:

- comunicare preventivamente (prima dell'inizio) il calendario preciso (data, ora e luogo) di tutte le attività e iniziative finanziate;
- consentire l'accesso alle stesse ai funzionari incaricati della verifica della loro corretta realizzazione;
- evidenziare pubblicamente nella comunicazione relativa alle attività e iniziative finanziate il sostegno della Provincia autonoma di Trento;
- consegnare alla Provincia, su richiesta, una copia di ogni pubblicazione finanziata, per esigenze di archivio, ed ulteriori copie fino a un massimo di 100 su eventuale richiesta delle biblioteche;
- presentare una relazione descrittiva delle singole attività o iniziative svolte (redatta anche sotto forma di schede predefinite), motivando eventuali variazioni rispetto ai programmi esposti nella domanda di contributo.

3. In sede di consuntivo può essere disposta la compensazione fra i diversi importi delle tipologie di spese ammissibili per attività di gestione (con l'eccezione delle spese soggette a massimali e di quelle per compensi e rimborsi spesa forfetari a titolari, amministratori e soci) qualora possa essere riconosciuto il sostanziale raggiungimento degli obiettivi oggetto dell'intervento contributivo.

4. I soggetti beneficiari saranno tenuti a rispettare quanto indicato nella delibera della Giunta provinciale n. 2089 di data 3 dicembre 2021 e s.m., in particolare ad applicare le azioni A1, A3, A4 e H11 del disciplinare del marchio Eco-Eventi Trentino, di cui all'allegato 2 della stessa delibera.

Articolo 9
Revoca o rinuncia volontaria alla qualificazione

1. In caso di revoca della qualificazione di cui all'art. 16 della legge provinciale o di rinuncia volontaria alla qualificazione nel corso di realizzazione dell'attività agevolata, è disposta la decadenza del contributo concesso e il recupero dell'eventuale acconto erogato, maggiorato degli interessi legali.

CAPO SECONDO
CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DI RILIEVO PROVINCIALE ATTUATE
IN CONVENZIONE
(articoli 9, comma 3, e 11, comma 1, della legge provinciale)

Articolo 10
Attività oggetto di finanziamento

1. Sono oggetto del sostegno provinciale tramite convenzione le attività a carattere continuativo che rivestono una particolare rilevanza per le politiche culturali della Provincia.
2. Le convenzioni costituiscono lo strumento con il quale la Provincia assicura la disponibilità di servizi culturali e di interventi qualificati e continuativi, concordando con i soggetti proponenti i contenuti e le modalità organizzative delle attività; per tali motivi i contributi assegnati in base al presente Capo non si qualificano come aiuti di Stato, essendo il finanziamento destinato a coprire spese relative a finalità di interesse pubblico senza alcun vantaggio attribuito al soggetto realizzatore.

Articolo 11
Beneficiari del finanziamento

1. La Provincia può stipulare convenzioni con i musei a carattere provinciale, con le federazioni di associazioni, con le scuole musicali e con le biblioteche private di rilievo provinciale, qualificati ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale, per:

- a) promuovere e sostenere le federazioni di associazioni di carattere culturale;
- b) promuovere e sostenere l'attività di formazione musicale di base;
- c) sostenere le biblioteche specialistiche e di conservazione di soggetti privati;
- d) sostenere istituzioni museali.

1bis. La Provincia può stipulare una convenzione con la Società di studi trentini di scienze storiche, come previsto dal comma 2, dell'articolo 9 della L.P. 15/2007 che richiama l'articolo 11 della legge medesima: in tal caso si applica quanto previsto nelle disposizioni relative alle convenzioni con le federazioni di associazioni.

2. La Giunta provinciale individua con proprio provvedimento le attività culturali e i soggetti promotori in relazione alle quali stipulare le convenzioni, di cui al punto precedente, e stabilisce il periodo di validità delle convenzioni stesse, che non dovrà superare i tre anni.

3. In attuazione di tale provvedimento, il dirigente della struttura provinciale competente definisce i contenuti specifici delle singole convenzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge provinciale e provvede successivamente alla stipula.

Articolo 12
Modalità di assegnazione ed erogazione di acconti

1. Prima dell'adozione del provvedimento conclusivo dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi possono essere assegnati acconti sui contributi nei limiti degli stanziamenti previsti dal

bilancio ed in misura comunque non superiore al 50% delle assegnazioni disposte per l'anno precedente, secondo le modalità previste dall'art. 9 bis della L.p. 14 settembre 1979, n. 7.

2. L'erogazione dell'acconto assegnato di cui al comma 1 del presente articolo è disposta su richiesta di fabbisogno, subordinatamente alla verifica del regolare svolgimento dell'attività del soggetto beneficiario.

3. Il provvedimento di concessione dei contributi potrà prevedere l'erogazione di ulteriori acconti, secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 4.

Articolo 13

Requisiti e istruttoria per la concessione dei contributi alle federazioni di associazioni culturali

1. Per quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera a), la Provincia può stipulare convenzioni con federazioni di associazioni culturali:

- per l'attività di gestione;
- per l'attività di servizio svolta a favore delle associazioni aderenti, ivi compresa quella formativa;
- per la realizzazione di specifiche iniziative o attività culturali.

2. Sono finanziabili le seguenti tipologie di spese:

- gestione ordinaria: trattasi di spese minime necessarie a garantire l'operatività delle federazioni quali l'energia elettrica, il riscaldamento, le pulizie, le spese assicurative, le manutenzioni ordinarie; rimangono escluse in ogni caso le imposte, le tasse e le quote di ammortamento;
- personale: spese riferite al personale impiegato con carattere di continuità qualunque sia la tipologia di contratto;
- attività didattica e di formazione;
- spese per la realizzazione di iniziative e attività culturali.

Articolo 14

Requisiti e istruttoria per la concessione dei contributi alle associazioni e istituzioni culturali di carattere provinciale

omissis

Articolo 15

Requisiti e istruttoria per la concessione dei contributi ai soggetti privati gestori di biblioteche

1. Per quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera c), la Provincia può stipulare convenzioni con le biblioteche in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che abbiano carattere di biblioteca specialistica, secondo quanto indicato al punto 2.2 della Disciplina di adesione al Sistema bibliotecario trentino, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.p. 15/2007, di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 478 di data 17 aprile 2020;
- b) che rappresentino, sulla base del patrimonio documentario accumulato nel tempo e della competenza ed esperienza professionale acquisite nel gestire e rendere fruibile al pubblico tale patrimonio, un apporto insostituibile all'intero Sistema bibliotecario trentino;

- c) per quanto concerne il patrimonio documentario, che costituiscano fonte tendenzialmente esaustiva di accesso a specifici settori dello scibile, non rappresentati altrimenti in eguale misura nell'ambito del Sistema bibliotecario trentino, o la cui funzione prevalente sia la conservazione di fondi bibliografici di valore e pregio documentario, caratterizzati da originalità, unicità o rarità, dal legame identitario con istituzioni culturali, associative, storiche, ordini religiosi ed altre eminenti realtà locali di cui rappresentino l'emanazione e la fonte primaria di documentazione (minimo 15.000 documenti catalogati nella banca dati del Catalogo bibliografico trentino);
- d) per quanto concerne la competenza ed esperienza professionale, che siano organizzazioni consolidate da almeno 10 anni al servizio del pubblico, che offrano alle altre biblioteche del Sistema, per il tramite di personale qualificato ai sensi del Regolamento citato, servizi di consulenza specialistica nell'ambito di competenza;
- e) che svolgano iniziative di valorizzazione, studio ed editoriali documentate attraverso specifica relazione riferita all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- f) che si impegnino ad aderire alle proposte dell'Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino mirate al coordinamento delle biblioteche.

2. Le convenzioni devono riguardare il sostegno delle seguenti attività:

- interventi volti a favorire un'adeguata azione di conservazione del patrimonio bibliografico e la sua fruizione;
- interventi a sostegno dell'incremento delle raccolte monografiche, periodiche e audiovisive e delle risorse digitali;
- spese per il personale;
- spese di gestione;

Articolo 16

Requisiti e istruttoria per la concessione dei contributi alle istituzioni museali

1. Per quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera d), la Provincia può stipulare convenzioni con i musei a carattere provinciale, (ad esclusione dei musei di cui alle leggi provinciali 31 agosto 1987, n. 18 e 14 agosto 1975 n. 29) in possesso dei seguenti requisiti:

- che realizzano le finalità di cui al comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale, e precisamente: la raccolta, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e naturalistici, la ricerca e la produzione scientifica, le attività educative, i servizi per il pubblico e più in generale le attività di diffusione della conoscenza;
- che svolgono l'attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio in coerenza con le "Linee guida per le politiche culturali della Provincia";
- che operano nel settore con regolare apertura al pubblico durante tutto l'anno da almeno 5 anni.

2. Sono finanziabili le seguenti tipologie di spese:

- gestione ordinaria - *questa voce è considerata solamente per i musei diversi dai musei appartenenti ad ente locale* - trattasi di spese minime necessarie a garantire l'operatività dell'istituzione museale quali l'energia elettrica, il riscaldamento, le pulizie, le spese assicurative, le spese volte a garantire la sicurezza della struttura e delle collezioni come previsto dal Sistema di qualificazione, quali le manutenzioni ordinarie, le spese di conservazione delle opere, i canoni relativi alla gestione degli impianti antincendio e

antifurto; in questa voce si considerano inoltre le spese riferite alla promozione dell'istituzione museale; rimangono escluse in ogni caso, le sopravvenienze passive, le imposte diverse dall'imposta sul valore aggiunto, se la stessa non costituisce un costo e le tasse;

- personale - *questa voce è considerata solamente per i musei diversi dai musei appartenenti ad ente locale* – spese riferite al personale impiegato con carattere di continuità qualunque sia la tipologia di contratto comprese l'acquisizione di servizi ausiliari e di custodia da parte di soggetti esterni adibiti alle mansioni come previsto dal Sistema di qualificazione;
- attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio come previsto dal Sistema di qualificazione, in particolare:
 - catalogazione e riordino delle collezioni,
 - attività di ricerca, mostre e pubblicazioni inerenti il patrimonio posseduto compreso l'aggiornamento di biblioteca,
 - attività didattica,
 - manifestazioni inerenti le finalità del museo che, nell'ambito del sistema museale trentino, siano programmate e realizzate in accordo con Provincia e con le altre istituzioni culturali provinciali ed extraprovinciali.

3. La struttura provinciale competente provvede all'istruttoria delle domande nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- attività di conservazione ordinaria del patrimonio, compresa l'inventariazione e la catalogazione dei beni e l'attività di ricerca;
- attività necessarie a garantire una adeguata fruizione pubblica del patrimonio museale (gestione e conservazione ordinaria delle strutture museali);
- organizzazione delle attività educative e di servizio al pubblico;
- organizzazione di attività espositive, e più in generale di divulgazione della conoscenza.

Articolo 17

Contenuto delle convenzioni e modalità di concessione dei contributi

1. Le convenzioni devono contenere:

- a) gli obiettivi da raggiungere nell'arco della durata della convenzione;
- b) le modalità di programmazione, prevedendo in particolare che nei termini stabiliti al comma 2 dell'art. 4 sia presentata alla Provincia la domanda di contributo contenente una proposta di programma annuale con il relativo prospetto finanziario, che riporti i progetti e le attività da realizzarsi nell'esercizio successivo, gli obiettivi da raggiungere anche in termini di parametri numerici ottimali da perseguire, il progetto di comunicazione, i contenuti, le modalità, i tempi di realizzazione e i soggetti eventualmente coinvolti, il target prevalente di riferimento e le eventuali fasce d'utenza privilegiate, gli impatti economici e sociali, la politica tariffaria, le entrate distinte tra introiti per vendita di biglietti, abbonamenti, quote associative, quote di iscrizione, contributi pubblici e privati, nonché gli altri proventi;
- c) le modalità di coordinamento delle attività, prevedendo in particolare che il soggetto si obblighi a partecipare agli organismi e alle attività, comprese le iniziative formative, indetti dalla Provincia per coordinare le iniziative all'interno del quadro generale della

programmazione provinciale e a studiare e analizzare più in generale i fenomeni culturali; la mancata partecipazione a detti organismi e attività comporta la risoluzione della convenzione;

- d) l'assunzione di tutte le responsabilità verso terzi nel caso di danni provocati nel corso della realizzazione delle iniziative, sollevando la Provincia da ogni responsabilità;
- e) le modalità di verifica dei risultati coerenti con i criteri di valutazione delle "Linee guida per le politiche culturali della Provincia".

2. La struttura provinciale competente provvede annualmente alla valutazione del programma di attività proposto nel rispetto dei seguenti criteri:

- grado di coerenza con gli obiettivi delle politiche culturali della Provincia contenute nelle "Linee guida per le politiche culturali della Provincia";
- risultati delle iniziative, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, in conformità con quanto contenuto nella convenzione;
- grado di attrattività di risorse finanziarie non pubbliche;
- grado di adeguatezza del rapporto tra offerta culturale e livello di fruizione, tenendo conto della necessità di adottare misurazioni adeguate e distinte per le proposte di nicchia e per quelle rivolte al grande pubblico;
- grado di coinvolgimento dei giovani o di altri tipi di utenti caratterizzati da una bassa propensione al consumo culturale;
- grado di replicabilità in altri contesti, attraverso un'adeguata circuitazione, coproduzioni o altro, soprattutto al di fuori del territorio provinciale;
- grado di efficienza, efficacia ed economicità delle proposte, così da ottimizzare il rapporto tra risorse investite e risultati ottenuti, anche in termini occupazionali;
- densità delle collaborazioni con altri soggetti, dimensione e articolazione della rete;
- impatto economico (diretto, indiretto) delle istituzioni e delle iniziative.

3. Per l'attività di valutazione il dirigente può avvalersi di soggetti qualificati o di una commissione appositamente costituita, senza costi aggiuntivi a carico della Provincia.

4. Il dirigente, sulla base dell'attività di valutazione, provvede alla concessione del contributo, che non potrà comunque superare l'80% della spesa ammessa, calcolata sottraendo dai costi i ricavi netti (derivanti da vendita di biglietti, abbonamenti, quote di iscrizione e frequenza) preventivati sulla base del programma annuale e del relativo prospetto finanziario; il contributo non potrà comunque superare il disavanzo (differenza fra spese ed entrate) esposto dal beneficiario.

A condizione che sia stata raggiunta la finalità per la quale è stato originariamente concesso il contributo, a consuntivo la percentuale del contributo può discostarsi in aumento rispetto a quella determinata a preventivo in misura non superiore al 20% di tale percentuale. In ogni caso il contributo non potrà superare l'80% della spesa rendicontata sottraendo dai costi i ricavi netti, né il disavanzo a consuntivo (differenza tra spese ed entrate) esposto dal beneficiario.

Successivamente al provvedimento di concessione del contributo di cui al presente comma, la Giunta provinciale può destinare ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili nel corso dell'esercizio finanziario nei modi seguenti:

- a) ai soggetti convenzionati che per cause impreviste a loro non imputabili devono ridefinire il programma annuale, fermo restando il rispetto degli obiettivi stabiliti dalla convenzione in essere, nei limiti della stessa percentuale determinata in sede di prima assegnazione;
- b) ai soggetti convenzionati che per motivi eccezionali ridefiniscono il programma annuale, integrandolo con ulteriori iniziative o progetti, fermo restando il rispetto degli obiettivi

stabiliti dalla convenzione in essere, nei limiti della stessa percentuale determinata in sede di prima assegnazione;

- c) nel primo anno della nuova legislatura a tutti i soggetti convenzionati per il programma annuale già presentato secondo le stesse percentuali di ripartizione applicate in sede di prima assegnazione.

CAPO TERZO
CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI DI RILIEVO PROVINCIALE
(articolo 12 della legge provinciale)

Articolo 18
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo, nel rispetto dell'elenco contenuto nell'articolo 53, comma 5 del Regolamento UE 651/2014, i costi con attinenza al progetto culturale da realizzare per:

- organizzazione e amministrazione (personale, posta, telefono, materiale di cancelleria, affitti, riscaldamento, illuminazione, pulizie, piccola manutenzione, ecc.)
- studiosi, ricercatori, relatori, formatori
- esecutori
- direzione artistica
- viaggio e alloggio
- ospitalità (catering, buffet... solo se finalizzati alla realizzazione dell'evento)
- traduzioni e interpreti
- promozione e pubblicità
- produzione di CD, DVD e materiale multimediale
- materiale didattico
- strumenti (noleggi, trasporti, accordature)
- acquisto di spettacoli
- allestimento (affitto spazi, noleggio costumi, trasporto, service audio e luci e assistenza tecnica, ecc.)
- assicurazione
- oneri SIAE
- premi di concorso.

2. Il dirigente quantifica la spesa ammessa sulla base:

- della congruità dei costi prospettati, assegnando un punteggio su una scala da 0,5 a 10, con riguardo anche alla coerenza dei costi esposti rispetto alla tipologia e alla rilevanza dell'iniziativa;
- dell'indispensabilità di tali costi per la sua realizzazione;
- delle risorse derivanti da autofinanziamento.

Articolo 19
Istruttoria e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente esamina le domande e sulla base dei parametri di seguito indicati attribuisce ad ognuna il relativo punteggio:

parametro	punti
a) Grado di corrispondenza con le “Linee guida per le politiche culturali della Provincia”	da 0 a 16
b) Qualità dell'iniziativa proposta:	
- precisione e grado di definizione operativa nella presentazione	da 0 a 10
- qualità delle iniziative analoghe realizzate in passato	da 0 a 5
- innovatività	da 0 a 5
c) Grado impostazione organizzativa e amministrativa (sulla base dei finanziamenti precedenti)	0 2 4
d) Grado di affidabilità programmatica (rapporto preventivo / consuntivo riferito alle iniziative finanziate in passato)	0 2 4
e) Grado di autofinanziamento (rapporto percentuale tra ricavi e costi esposti in domanda)	0 ($\leq 20\%$) 1 ($> 20\% \leq 40\%$) 2 ($> 40\% \leq 60\%$) 3 ($> 60\%$)

2. Sono ammesse a finanziamento solo le iniziative che raggiungono il punteggio generale minimo di 15 punti.

Ciascun soggetto richiedente può presentare domanda di contributo, riferita ad un massimo di due iniziative da realizzare nel corrispondente anno solare.

3. Il dirigente della struttura provinciale competente approva la graduatoria delle domande ammissibili a contributo e concede il contributo agli aventi diritto, dando priorità a parità di punteggio a quelle che comportano l'onere minore per la Provincia, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di reperimento di nuovi fondi nel corso dell'anno, le eventuali domande ammesse e non finanziate possono concorrere ad ulteriori assegnazioni mantenendo il punteggio assegnato. Le domande ammesse ma non finanziate nel corso dell'anno di riferimento decadono.

I contributi sono concessi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 651/2014 come previsto dall'articolo 2, comma 1 dei presenti Criteri.

4. I contributi sono assegnati con riferimento all'anno solare in cui gli eventi sono realizzati.

CAPO QUARTO
CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI EVENTI STRAORDINARI
(articolo 13 della legge provinciale)

Articolo 20
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo, nel rispetto dell'elenco contenuto nell'articolo 53, comma 5 del Regolamento UE 651/2014, i costi con attinenza al progetto culturale da realizzare per:

- compensi a studiosi, ricercatori, relatori e formatori
- compensi a esecutori (musicisti, attori, ballerini, registi, ecc.)
- compensi per la direzione artistica
- compensi a collaboratori (per attività amministrative e organizzative)
- spese di viaggio, vitto e alloggio di studiosi, ricercatori, relatori e formatori, esecutori, collaboratori e direttori artistici
- spese per l'acquisto di spettacoli
- spese di traduzione e interpretariato
- spese per la promozione e pubblicità anche tramite web (comprese le spese di affissione)
- oneri SIAE
- spese di allestimento (affitto spazi, noleggio costumi, trasporto, service audio e luci e assistenza tecnica, ecc.)
- spese relative agli strumenti (noleggi, trasporti, accordature, ecc.)
- spese di assicurazione
- spese per catering, buffet, e acquisto generi alimentari solo se esclusivamente finalizzati alla realizzazione dell'evento
- spese per la produzione di CD, DVD e altro materiale multimediale
- spese per l'attribuzione di premi di concorso
- spese per il materiale didattico e di cancelleria.

Articolo 21
Istruttoria e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente esamina le domande e sulla base dei parametri di seguito indicati attribuisce ad ognuna il relativo punteggio:

parametro	punti
a) Grado di corrispondenza con le "Linee guida per le politiche culturali della Provincia"	Da 0 (minimo) a 16 (pieno)
b) Qualità dell'iniziativa proposta:	
- precisione e grado di definizione operativa nella presentazione	da 0 a 5
-innovatività	da 0 a 3
c) Iniziative con e/o per i giovani	da 0 a 4

d) Dimensioni del potenziale bacino di fruizione (coinvolgimento del pubblico)	1 (locale) 2 (provinciale) 3 (sovraprovinciale)
e) Offerta in zone carenti	0 (Trento e Rovereto) 1 (centri di valle) 2 (altri comuni) 4 (zone periferiche)
f) Grado di autofinanziamento (rapporto percentuale tra entrate diverse dal contributo richiesto e costi esposti in domanda)	0 ($\leq 20\%$) 1 ($> 20\% \leq 40\%$) 2 ($> 40\% \leq 60\%$) 3 ($> 60\%$)

2. Sono ammesse a finanziamento solo le iniziative che raggiungono il punteggio generale minimo di 16 punti.

3. Il dirigente della struttura provinciale competente provvede all'approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo e alla contestuale concessione del contributo ogni trimestre con riferimento all'anno solare in cui tali eventi sono realizzati, dando priorità - a parità di punteggio - a quelle che comportano l'onere minore per la Provincia, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le eventuali domande ammesse e non finanziate concorrono con lo stesso punteggio alla graduatoria dei trimestri successivi, entro il medesimo anno solare. Le domande ammesse e non finanziate nel corso dell'anno solare di riferimento decadono. In ogni caso il contributo non può superare la differenza tra spese ed entrate.

Il contributo verrà assegnato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 651/2014 come previsto dall'articolo 2, comma 1 dei presenti Criteri.

4. Il contributo per la realizzazione di iniziative straordinarie può essere concesso al medesimo soggetto una sola volta all'anno.

5. Sono equiparate agli eventi che possono fruire di contributo straordinario le iniziative di avvio della carriera professionale di giovani artisti; il contributo può essere concesso una sola volta ad artisti maggiorenni che risiedano in provincia di Trento e che non abbiano compiuto il trentesimo anno entro il termine per la presentazione della domanda.

CAPO QUINTO
CONTRIBUTI PER BENI MOBILI, SOFTWARE, STRUMENTI, MATERIALE DI SCENA,
COSTUMI E ACCESSORI
(articolo 15, comma 2, lettere b) e c) della legge provinciale)

Articolo 22
Interventi oggetto di finanziamento e spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento i costi in attuazione del Regolamento UE 651/2014.
- 1 bis. Sono ammissibili a finanziamento, nel rispetto dell'articolo 53, comma 4 del Regolamento secondo la metodologia di cui al comma 8 dell'articolo 53 del Regolamento medesimo, costi di investimento per l'acquisto di beni mobili, software, strumenti, materiali di scena, costumi e accessori destinati funzionalmente ad attività di rilievo provinciale.
- 1 ter. Sono ammissibili a finanziamento anche le spese per la riparazione o la manutenzione straordinaria di organi a canne.
2. Sono ammissibili solamente le spese relative a beni mobili (ad esclusione di tutti gli impianti che necessitano di intervento tecnico e di tutti i beni mobili installati in modo fisso), software (compresi quelli gestionali), strumenti, materiali di scena, costumi e accessori, necessari al perseguimento delle finalità culturali perseguite da ciascun soggetto.
3. Non sono ammissibili a finanziamento spese per l'acquisto e il restauro di strumenti musicali di interesse storico artistico.
4. La spesa ammessa e quantificata sulla base dei costi risultanti dai preventivi, allegati alla domanda, e prende in considerazione solo le voci di spesa individuate come ammissibili.

Articolo 23
Istruttoria e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente esamina le domande e forma la graduatoria, tenendo conto del parametro indicato al comma 2 e del seguente ordine di priorità:
 - a) gli investimenti effettuati dai soggetti convenzionati di cui all'art. 11 della legge e dalle scuole musicali iscritte a registro di cui all'art. 19 della legge, per l'acquisto di beni mobili, software, strumenti, materiali di scena, costumi e accessori e per la riparazione o la manutenzione straordinaria di organi a canne, destinati all'ordinario svolgimento dell'attività istituzionale, entro la misura massima di 4.000 euro annui;
 - b) gli altri investimenti, effettuati dai soggetti culturali, per l'acquisto di beni mobili, software, strumenti, materiali di scena, costumi e accessori e per la riparazione o la manutenzione straordinaria di organi a canne, destinati ad attività di rilievo provinciale.

I soggetti di cui alla lettera a) nel medesimo anno solare possono presentare solo una domanda di contributo, o per gli investimenti destinati all'ordinario svolgimento dell'attività istituzionale o per gli altri investimenti. Nel caso di domanda per gli altri investimenti, destinati a finalità istituzionali

straordinarie che prevedono un contributo nella misura superiore ai 4.000 euro annui, la domanda di contributo è ammessa purchè siano trascorsi 5 anni dalla precedente.

2. Gli investimenti sono graduati in ordine di dimensione del preventivo, privilegiando quelli che prevedono la spesa ammessa minore.

3. Per i beni oggetto di intervento rientranti nella tipologia attrezzature informatiche e tecnologiche non è consentito, nei due anni successivi, il finanziamento dei medesimi dispositivi.

4. La graduatoria avrà valenza annuale e verrà approvata con provvedimento del dirigente.

Articolo 24

Termini di realizzazione degli investimenti e vincolo di destinazione

1. L'intervento dovrà essere effettuato entro il corrispondente anno solare. Limitatamente agli interventi sugli organi a canne, il dirigente della struttura provinciale competente potrà prorogare tale termine, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e successive modificazioni, per fatti non imputabili al beneficiario, da specificarsi nel provvedimento. Se gli interventi finanziati non vengono effettuati entro i termini previsti, si procederà alla revoca; nel caso di interventi realizzati parzialmente rispetto alla spesa ammessa si procederà alla revoca o alla riduzione proporzionale del contributo.

2. In sede di consuntivo e ammesso l'acquisto di beni diversi da quelli per i quali era stato concesso il contributo, solo nell'ambito della stessa tipologia e sono autorizzate eventuali compensazioni fra singole voci di spesa.

3. I soggetti di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 23, hanno facoltà di individuare, e quindi rendicontare, fra le attrezzature richieste quelle ritenute prioritarie per l'ordinario svolgimento delle loro attività istituzionali.

4. I beni oggetto di intervento, ad esclusione dei software, sono vincolati all'uso delle finalità del contributo concesso. La durata del vincolo decorre dal giorno successivo al termine di completamento degli interventi, stabilito con il provvedimento di concessione del contributo eventualmente prorogato ed è di tre anni per le attrezzature informatiche e tecnologiche, di cinque anni per gli altri investimenti, salvo il loro naturale deperimento per effetto dell'uso prima della scadenza di tale vincolo, che deve essere eventualmente comunicato alla struttura provinciale competente. Sono esclusi dal vincolo i beni facilmente deperibili.

5. I beni oggetto di intervento non possono essere ceduti per tutta la durata del vincolo, pena la revoca del contributo concesso. Inoltre tali beni non possono essere dati in godimento a terzi per tutta la durata del vincolo se non a titolo gratuito e in via occasionale, ai fini dello svolgimento di attività culturali, pena la revoca del contributo concesso.

CAPO SESTO
CONTRIBUTI PER STRUTTURE E ARREDI
(articolo 15, comma 2, lettera a), lettera b) e art. 9, comma 1, lettera d) della legge provinciale)

Articolo 25
Interventi oggetto di finanziamento e spese ammissibili

1. Sono ammessi a contributo gli interventi riguardanti:

- l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, il restauro, la manutenzione straordinaria, l'ampliamento di strutture e l'adeguamento anche tecnologico, coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi delle "Linee guida per le politiche culturali della Provincia", di cui sia riconosciuto dal comune territorialmente competente il pubblico interesse e che siano destinate allo svolgimento di attività culturali di rilievo provinciale; sono compresi gli spazi riservati alle attività connesse che contribuiscano al raggiungimento della piena funzionalità della struttura. In tali spazi rientrano anche le strutture dedicate all'ospitalità (bar, spazi per la ristorazione, servizi vari) che dovranno essere meramente accessorie rispetto agli spazi destinati alle attività culturali; e pertanto con una recettività proporzionata al numero dei fruitori/utenti dello spazio destinato alle attività culturali.
- la realizzazione di arredamento su progetto, funzionale a strutture, coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi delle "Linee guida per le politiche culturali della Provincia", di cui sia riconosciuto dal comune territorialmente competente il pubblico interesse e che siano destinate allo svolgimento di attività culturali di rilievo provinciale.

2. Sono finanziabili, in attuazione del Regolamento UE 651/2014, i costi di investimento di cui all'articolo 53, comma 4 secondo la metodologia di cui al comma 8 dell'articolo 53 del Regolamento medesimo.

2 bis. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

- per progetti di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria e ampliamento: le spese per opere edili, per opere di impiantistica (elettrica, termoidraulica, antincendio, ecc.), per spese tecniche ed imprevisti (max 10% rispettivamente dell'importo dei lavori previsti nel progetto), per oneri fiscali non detraibili e tutte le altre spese di norma necessarie per realizzare l'opera;
- per arredo di strutture culturali (intendendo come tale un allestimento completo e non i singoli pezzi): le spese per l'acquisto di arredi fissi, ivi compresi impianti di videoproiezione, compreso il materiale per la proiezione video, amplificazione, registrazione, illuminotecnica, pedane, poltrone, tendaggi da palcoscenico e da sala, e per l'acquisto di arredi mobili, le spese relative alle didascalie e i materiali illustrativi; non vengono ammesse le spese relative a imprevisti. Per le spese tecniche, limitatamente a progetti di una certa complessità organizzativa, che comportano una progettazione su misura e redatti da un professionista, viene ammesso un massimo del 5% dell'importo degli acquisti progettati.

Articolo 26
Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo le organizzazioni culturali che hanno la disponibilità di strutture culturali a uno dei seguenti titoli:

1. proprietà esclusiva;
2. comodato gratuito registrato;
3. concessione gratuita.

2. Il requisito previsto dal comma 1 non è richiesto nel caso di domanda di contributo per l'acquisto e per la costruzione di immobile.

3. Possono presentare domanda di contributo per la costruzione di strutture culturali le organizzazioni culturali che dispongono del terreno in proprietà esclusiva e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia edilizia.

Articolo 27 ***Istruttoria del contributo***

1. La struttura provinciale competente esamina le domande e sulla base dei parametri di seguito indicati attribuisce ad ognuna il relativo punteggio:

parametro	punti
a) intervento di rilevanza per il territorio provinciale	da 11 a 15
b) intervento di rilevanza per il territorio delle comunità di valle	da 6 a 10
c) intervento di rilevanza per il territorio di uno o più comuni	da 1 a 5
d) livello di disponibilità - rapportata alla tipologia di struttura - di spazi culturali alternativi, destinati alla medesima funzione	da 0 (alto) a 3 (basso)
e) grado di autofinanziamento (rapporto percentuale tra entrate previste e costo dell'intervento)	da 0 a 2
f) interventi di completamento di opere già avviate	3
g) interventi di recupero di edifici esistenti	1

2. Gli investimenti sono valutati dal dirigente, che può avvalersi delle competenze presenti all'interno degli enti strumentali della Provincia o del parere di esperti, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio della Provincia. I criteri per la valutazione degli interventi sono stabiliti in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi delle "Linee guida per le politiche culturali della Provincia" e con le informazioni eventualmente fornite dall'Osservatorio provinciale delle attività culturali.

3. Con provvedimento del dirigente verrà approvata la graduatoria, con valenza annuale, delle domande ammissibili a contributo, dando priorità a parità di punteggio a quelle che comportano l'onere minore per la Provincia, con la quantificazione in base alle percentuali previste dell'importo massimo di contributo che potrà essere assegnato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 651/2014 come previsto dall'articolo 2, comma 1 dei presenti Criteri.

Articolo 28

Concessione del contributo

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo e nel rispetto della graduatoria approvata, la struttura competente in materia di attività culturali chiede ai soggetti, la cui domanda è stata definita ammissibile a contributo e per la quale le risorse finanziarie sono disponibili, di presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione stessa, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di avere ottenuto tutte le autorizzazioni, concessioni e pareri, previsti dalla vigente normativa, (solo nel caso di ristrutturazione, costruzione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria, ampliamento e adeguamento tecnologico di un immobile e acquisto e manutenzione di arredi);
- b) piano finanziario;
- c) dichiarazione di impegno a non mutare la destinazione dell'immobile ad uso pubblico per attività culturali senza il consenso della Provincia e comunque previa restituzione del contributo provinciale assegnato, proporzionato al numero di anni di non utilizzo per scopi culturali;
- d) progetto definitivo o esecutivo conforme al decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (solo nel caso di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria e ampliamento di un immobile);
- e) progetto di arredo, o preventivo definitivo di spesa con piante (solo nel caso di acquisto di arredi).

2. Il dirigente provvede all'assegnazione del contributo nel rispetto della graduatoria approvata, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Il contributo è quantificato sulla base del progetto definitivo o esecutivo presentato, tenuto conto dell'importo massimo finanziabile stabilito in graduatoria, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE 651/2014 come previsto dall'articolo 2, comma 1 dei presenti Criteri. Il provvedimento di concessione del contributo potrà essere comunque assunto solo ad avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ottenuto le autorizzazioni, concessioni e pareri previsti dalla vigente normativa.

Articolo 29

Tempi e modalità di realizzazione degli investimenti

1. L'investimento non può iniziare precedentemente alla presentazione della domanda di contributo e comunque non prima dell'inizio dell'anno di riferimento, pena revoca del contributo eventualmente concesso.

2. Gli investimenti devono essere avviati e conclusi entro i termini fissati col provvedimento di concessione del contributo. In tale provvedimento non potrà essere stabilito un termine di conclusione degli interventi oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di concessione del contributo. Solamente per fatti non imputabili al beneficiario, da specificarsi nel provvedimento, il dirigente potrà prorogare, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, e successive modificazioni, ogni singolo termine.

3. Nel caso in cui l'intervento sia stato avviato oltre il termine stabilito, eventualmente prorogato, il contributo verrà ridotto nella misura del 5%.

4. Qualora l'intervento finanziato non venga realizzato entro il termine stabilito, o venga realizzato in modo non rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il contributo, il dirigente procederà alla revoca del contributo assegnato. Nel caso in cui siano stati erogati acconti deve essere recuperata l'eventuale somma erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali.

5. Nel caso in cui entro il termine stabilito l'intervento finanziato sia realizzato in forma ridotta, ma corrisponda alle finalità per le quali era stato concesso il contributo, il dirigente procederà alla riduzione proporzionale del contributo assegnato.

6. Il dirigente potrà autorizzare con specifico provvedimento, varianti di notevole rilevanza al progetto, purché rimanga inalterata la funzione culturale della struttura per la quale è stato concesso il contributo.

Articolo 30

Vincolo di destinazione degli investimenti

1. Le strutture e gli arredi oggetto di contributo sono vincolati all'uso in vista del quale è stato concesso il contributo per la durata di dieci anni dal giorno successivo al termine di conclusione dell'intervento stabilito con il provvedimento di concessione del contributo eventualmente prorogato.

2. In caso di mancato rispetto del vincolo il beneficiario deve restituire la quota di contributo, calcolata in modo proporzionale agli anni di vincolo residui.

3. Nel caso in cui il beneficiario abbia la disponibilità dell'immobile in comodato o in concessione gratuiti e il proprietario sia un soggetto privato, l'obbligo di restituzione della quota di contributo sorge in capo al beneficiario in solido con il proprietario.

4. Nel caso in cui il proprietario riacquisti la disponibilità dell'immobile prima della data di scadenza del vincolo deve impegnarsi a comunicarlo alla Provincia. In questo caso sorge l'obbligo di restituzione della quota di contributo sia in capo al beneficiario del contributo sia in capo al proprietario, a meno che quest'ultimo o un altro soggetto, non svolgano nell'immobile l'attività culturale oggetto del vincolo. In caso di mancato rispetto del vincolo il proprietario sarà obbligato alla restituzione della quota di contributo, calcolata in modo proporzionale agli anni di vincolo residui.

5. L'immobile e gli arredi oggetto del contributo non possono essere ceduti per tutta la durata del vincolo, pena la revoca del contributo concesso. Gli immobili e i rispettivi arredi non possono essere dati in godimento a terzi per tutta la durata del vincolo se non a titolo gratuito ad altri soggetti, per lo svolgimento di attività culturali, pena la revoca del contributo concesso. In tale caso il beneficiario del contributo deve comunicarlo alla Provincia.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, gli spazi e/o gli immobili con i rispettivi arredi, dedicati all'ospitalità ed ai servizi accessori rispetto a quelli destinati alle attività culturali, possono essere dati in affitto per tutta la durata del vincolo ad altri soggetti gestori dei servizi stessi, qualora il contratto di affitto sia funzionale al contratto di gestione di un servizio accessorio all'attività culturale oggetto della domanda di contributo, compatibilmente con quanto disposto dal comma 4, articolo 53, lettera a) del Regolamento UE 651/2014.

CAPO SETTIMO
CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLE SCUOLE MUSICALI
ISCRITTE AL REGISTRO PROVINCIALE
(articolo 19 della legge provinciale)

Articolo 31
Scuole musicali beneficiarie del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo le scuole musicali iscritte al Registro provinciale di cui all'articolo 9 del sistema di qualificazione dei soggetti culturali, che rispettino gli orientamenti didattici e organizzativi approvati dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2048 del 26 novembre 2021; per tali connotazioni i contributi assegnati in base al presente Capo non si qualificano come aiuti di Stato. La Provincia intende infatti, attraverso tale contributo, assolvere a compiti di carattere educativo e culturale finanziando le ore formative erogate dalle scuole musicali ai sensi dell'art. 19 della L.P. 2007/15; le entrate derivanti dalle quote versate dagli utenti coprono solo una frazione del costo effettivo e pertanto non rappresentano una retribuzione del servizio, che è invece finanziato prevalentemente dall'amministrazione pubblica. Pertanto tale l'attività di formazione non rientra nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuto di Stato.

Articolo 32
Attività finanziabile e assegnazione del contributo

1. Il dirigente della struttura provinciale competente, di anno in anno, con apposita determinazione e sulla base delle risorse iscritte all'apposito capitolo del bilancio provinciale:

- a) determina l'“offerta didattica finanziabile” complessiva del sistema, espressa in ore settimanali;
- b) stabilisce il “costo orario forfetario” del servizio, anche diversificandolo per tipologia didattica; il costo orario forfetario viene definito anche tenendo conto dei costi sostenuti per l'attività didattica delle scuole musicali, con particolare riferimento al costo del personale.
- c) assegna per ciascuna scuola l'“offerta didattica finanziabile”, espressa in ore settimanali, garantendo, alle singole scuole, in caso di risorse iscritte a bilancio sufficienti, il quantitativo di ore settimanali finanziate che si è presentato con maggior frequenza negli ultimi 10 anni di contribuzione, c.d. moda. Nel caso di due o più valori che compaiano con la stessa frequenza si prende a riferimento il valore più elevato; purché l'offerta didattica finanziabile venga effettivamente attivata;

Nel caso di modifica dell'importo del costo orario forfetario, al parametro della moda potranno essere applicati dei correttivi, per un periodo massimo di tre anni, a partire dal 2022. Dal quarto anno, sarà considerato comunque il parametro della moda, facendo riferimento al quantitativo di ore settimanali finanziate più elevato, che si è presentato con maggior frequenza a partire dall'annualità 2022;

- d) determina il “costo annuo finanziabile”, riferito all'offerta didattica delle singole scuole, moltiplicando l'“offerta didattica settimanale finanziabile” per il numero annuo di settimane e per il “costo orario forfetario” del servizio;
- e) ripartisce fra le singole scuole le risorse complessive destinate alle scuole musicali in proporzione a tale “costo annuo finanziabile”, fino al 75% dello stesso. La percentuale di intervento della Provincia sarà applicata in misura uguale a tutte le scuole e sarà determinata dall'ammontare delle risorse disponibili in bilancio;

2. *Omissis*

3. La Giunta provinciale nel caso di accordi tra le scuole musicali iscritte al Registro provinciale e soggetti non iscritti che hanno come finalità la formazione musicale, può autorizzare il dirigente della struttura competente all'aumento dell'offerta didattica finanziabile compatibilmente con la disponibilità delle risorse. Gli accordi devono prevedere l'assunzione da parte delle Scuole musicali iscritte al registro provinciale degli allievi e del personale docente necessario.

CAPO OTTAVO

CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DELLA MUSICA PER FINALITÀ RIEDUCATIVE NEI CONFRONTI DI PERSONE CON DISABILITÀ'

(legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, art. 6 "Utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti di persone con disabilità")

Articolo 33

Intervento oggetto di contributo e beneficiari

1. Sono oggetto di contributo le spese sostenute da associazioni che hanno tra gli obiettivi statuari finalità rieducative dei disabili attraverso percorsi di animazione musicale, che prevedono l'utilizzo del linguaggio sonoro e dei suoi codici in una prospettiva preventiva e formativa, finalizzata a promuovere l'integrazione psichica, emozionale, relazionale e affettiva dell'individuo affetto da deficit psico-motorio o cognitivo e il suo recupero funzionale, sviluppandone altresì le capacità espressive, per lo svolgimento di dette attività.
2. Possono beneficiare dei contributi previsti per iniziative che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da disabilità solo i soggetti che svolgono questo tipo di attività da almeno dieci anni, in modo documentabile e prevalente.
3. Sono finanziabili le seguenti tipologie di iniziativa:
 - a) attività di formazione musicale;
 - b) attività musicali (concerti, spettacoli e rassegne musicali).

Articolo 34

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo, nel rispetto dell'elenco contenuto nell'articolo 53, comma 5 del Regolamento UE 651/2014, i costi con attinenza al progetto culturale da realizzare per:
 - organizzazione e amministrazione (personale, posta, telefono, materiale di cancelleria, affitti, riscaldamento, illuminazione, pulizie, piccola manutenzione, ecc.)
 - studiosi, ricercatori, relatori, formatori
 - esecutori
 - direzione artistica
 - viaggio e alloggio
 - ospitalità (catering, buffet...solo se finalizzati alla realizzazione dell'evento)
 - traduzioni e interpreti
 - promozione e pubblicità
 - produzione di CD, DVD e materiale multimediale
 - materiale didattico
 - strumenti (noleggi, trasporti, accordature)
 - acquisto di spettacoli
 - allestimento (affitto spazi, noleggio costumi, trasporto, service audio e luci e assistenza tecnica, ecc.)
 - assicurazione
 - oneri SIAE
 - premi di concorso

2. Il dirigente quantifica la spesa ammessa sulla base:

- della congruità dei costi prospettati, assegnando un punteggio su una scala da 0,5 a 10, con riguardo anche alla coerenza dei costi esposti rispetto alla tipologia e alla rilevanza dell'iniziativa;
- dell'indispensabilità di tali costi per la sua realizzazione;
- delle risorse derivanti da autofinanziamento.

Articolo 35

Istruttoria e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente esamina le domande e, anche sulla base dei dati già in possesso dell'amministrazione, attribuisce ad ognuna il relativo punteggio in base ai parametri di seguito indicati:

parametro	punti
a) Grado di corrispondenza con le "Linee guida per le politiche culturali della Provincia"	da 0 a 16
b) Qualità dell'iniziativa proposta:	
- precisione e grado di definizione operativa nella presentazione	da 0 a 10
- qualità delle iniziative analoghe realizzate in passato	da 0 a 5
- innovatività	da 0 a 5
c) Grado impostazione organizzativa e amministrativa (sulla base dei finanziamenti precedenti)	0 2 4
d) Grado di affidabilità programmatica (rapporto preventivo / consuntivo riferito alle iniziative finanziate in passato)	0 2 4
e) Grado di autofinanziamento (rapporto percentuale tra ricavi e costi esposti in domanda)	0 ($\leq 20\%$) 1 ($> 20\% \leq 40\%$) 2 ($> 40\% \leq 60\%$) 3 ($> 60\%$)

2. I contributi sono concessi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 651/2014 come previsto dall'articolo 2, comma 1 dei presenti Criteri.

CAPO NONO
CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PICCOLA EDITORIA LIBRARIA INDIPENDENTE
(Capo V bis della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 come introdotto dalla legge
provinciale 26 settembre 2016, n. 15)

Articolo 36
Requisiti, caratteristiche per l'accesso ai contributi e spese ammesse

Ai sensi dell'art. 22 ter della legge provinciale sulle attività culturali la Provincia sostiene le seguenti attività:

a) Diffusione di opere editoriali nell'intero territorio provinciale.

I soggetti di cui all'articolo 37 possono presentare domanda di contributo in relazione alla fornitura a favore delle biblioteche del Sistema bibliotecario trentino e delle sue articolazioni, comprese le biblioteche scolastiche, di opere edite dal richiedente.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegato l'elenco delle biblioteche e dei punti di lettura che hanno manifestato interesse alle forniture. E' ammissibile la fornitura max di due copie dello stesso volume per biblioteca e una copia per punto di lettura.

Il Servizio competente sulla base della richiesta del beneficiario, approverà la graduatoria delle domande attribuendo il punteggio in base al numero di biblioteche richiedenti.

A parità di punteggio la priorità sarà determinata dal numero di volumi. In subordine la priorità sarà determinata dal numero di opere d'autore più giovane.

Con lo stesso atto di approvazione delle graduatoria è assegnato il contributo che sarà pari all'80% del prezzo di copertina, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

b) Organizzazione di incontri tra editori, autori e operatori culturali.

La Provincia sostiene, al fine di promuovere le produzioni dei soggetti di cui all'articolo 37, i progetti che prevedono l'organizzazione di incontri tra editori, autori e operatori culturali proposte dai soggetti di cui all'art. 37, realizzate in provincia di Trento. Per progetto si intende sia una singola iniziativa sia più iniziative con un tema definito che si svolgono in un determinato arco temporale. La Provincia interviene con un contributo pari al 40% dei costi sostenuti per l'organizzazione di tali iniziative. Le spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa sono riferite alle spese di cui all'articolo 18 dei presenti criteri.

Il Servizio competente in materia di attività culturali approverà la graduatoria delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnando ad ognuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:

➤ sede dell'iniziativa:

- Trento: 1 punto;
- capoluogo di Comunità di Valle: 2 punti;
- altro Comune: 3 punti;

- numero di editori coinvolti:
- un editore: 1 punto;
 - due editori: 2 punti;
 - tre editori: 4 punti
 - quattro o più editori: 6 punti;

- numero di autori coinvolti:
- un autore: 1 punto;
 - due autori: 2 punti;
 - tre autori: 4 punti;
 - quattro o più autori: 6 punti

- numero di soggetti culturali coinvolti:
- un soggetto: 1 punto;
 - due soggetti: 2 punti;
 - tre soggetti: 4 punti;
 - quattro o più soggetti: 6 punti.

A parità di punteggio la priorità sarà determinata dalla data e dal numero di protocollo della domanda di contributo.

Un editore o associazione di editori di cui all'articolo 37 potranno presentare un massimo di due iniziative per anno solare.

c) Partecipazione a fiere del libro.

La Provincia interviene con un contributo pari al 50% dei costi per l'affitto dello spazio espositivo presso la fiera, prevedendo il limite di due partecipazioni per ciascun editore o associazione di editori. Il Servizio competente in materia di attività culturali approverà la graduatoria delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnando ad ognuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:

- valore della fiera a cui si intende partecipare:
- fiera di livello nazionale: 3 punti;
 - fiera di livello internazionale 6 punti;
- numero di partecipanti:
- numero 2 punti per ogni editore partecipante.

A parità di punteggio la priorità sarà determinata dalla data e dal numero di protocollo della domanda di contributo.

Se partecipa l'associazione che raggruppa più editori sarà assegnato 2 punti ad ogni editore aderente all'associazione.

d) Promozione al di fuori del territorio provinciale delle opere edite in Trentino.

La Provincia interviene con un contributo pari al 30% dei costi per l'acquisto di spazi pubblicitari su testate a tiratura nazionale anche specializzate, cartacee o web.

Il Servizio competente in materia di attività culturali approverà la graduatoria delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnando a ciascuna attività di promozione un punteggio da 5 a 20 punti basato sulla valutazione del progetto di promozione. A parità di punteggio la priorità sarà determinata dalla data e dal numero di protocollo della domanda di contributo.

Per ogni editore o associazione di editori è ammesso un numero massimo di due iniziative di contributo per anno solare.

e) Traduzione in lingua straniera o nelle lingue delle minoranze linguistiche della provincia di Trento di testi pubblicati dai piccoli editori librari indipendenti previsti dall'art. 22 bis

Il Servizio competente in materia di attività culturali approverà la graduatoria delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnando ad ognuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:

➤ valore dell'opera:

- da 5 a 10 punti;

➤ distribuzione dell'opera:

- locale: 2 punti;
- nazionale: 4 punti;
- internazionale: 8 punti.

A parità di punteggio la priorità sarà determinata dalla data e dal numero di protocollo della domanda di contributo.

La Provincia interviene con un contributo pari al 50% dei costi per il servizio di traduzione dell'opera.

f) Diffusione di opere editoriali che promuovono la storia, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni trentine nonché il patrimonio architettonico, artistico e culturale locale.

La Provincia interviene con un contributo pari al 20% dei costi di distribuzione per la messa in vendita presso librerie provinciali ed extra provinciali di opere edite dai soggetti di cui all'art. 37 che abbiano come oggetto la storia, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni trentine nonché il patrimonio architettonico, artistico e culturale locale. Per quanto riguarda la distribuzione nelle librerie provinciali, la messa in vendita deve avvenire in almeno 4 librerie, per la distribuzione nelle librerie extra provinciali, in almeno 4 regioni italiane.

Il Servizio competente in materia di attività culturali approverà la graduatoria delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnando ad ognuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:

- contenuto delle opere oggetto di accordo commerciale con le librerie provinciali ed extra provinciali con un punteggio max di punti 30 punti. Saranno ammesse alla graduatoria le opere che avranno ottenuto almeno 18 punti;
- numero di opere: 2 punti per ogni opera;
- numero delle librerie: 2 punti per ogni libreria;
- numero di regioni coinvolte superiore a 4: 2 punti per regione.

A parità di punteggio la priorità sarà determinata dalla data e dal numero di protocollo della domanda di contributo.

Articolo 37 ***Beneficiari***

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste da questi criteri i piccoli editori librari indipendenti, anche in forma associata, in possesso dei requisiti posti dall'art. 22 bis della L.P. 15/07, vale a dire:

- a) siano iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di contributo;
- b) abbiano prodotto e distribuito almeno tre titoli contrassegnati da un codice ISBN (International standard book number) nell'anno precedente alla domanda di contributo;
- c) abbiano prodotto e distribuito almeno dieci titoli nell'ultimo triennio precedente alla data di presentazione della domanda di contributo;
- d) rientrino nella definizione di piccola e microimpresa e risultino autonomi in base ai criteri stabiliti dalla raccomandazione numero 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (16).

I beneficiari devono, contestualmente alla richiesta di contributo, dichiarare il possesso di tali requisiti mediante autocertificazione.

Articolo 38 ***Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare*** Omissis

Articolo 39 ***Istruttoria, approvazione delle graduatorie***

1. La struttura provinciale competente in materia di attività culturali effettuerà l'istruttoria verificando in particolare:

- i requisiti dei soggetti che hanno presentato richiesta;
- l'attribuzione dei punteggi per singola tipologia di domanda.

2. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di attività culturali, con propria determinazione, tenuto conto della deliberazione della Giunta provinciale che assegna l'importo

complessivo per il sostegno delle iniziative previste dal Capo V bis della legge provinciale sulle attività culturali e che individua le risorse per ogni singola tipologia di cui all'articolo 36 dei presenti criteri, sulla base degli esiti dell'istruttoria approverà le graduatorie per singola tipologia di intervento e assegnerà i relativi contributi a titolo di *de minimis*, compatibilmente con le risorse disponibili.

Articolo 40

Modalità di rendicontazione e liquidazione

Omissis

CAPO DECIMO
CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DEL FONDO
UNICO PROVINCIALE PER LO SPETTACOLO
(articolo 21 bis della legge provinciale)

Articolo 41
Ambito di applicazione

1. I criteri e le modalità relativi all'assegnazione e all'erogazione dei finanziamenti nell'ambito degli stanziamenti autorizzati per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 bis, comma 2, della legge provinciale sulle attività culturali sono disciplinati dalle norme del presente capo in regime di attuazione del Regolamento UE 651/2014.

Articolo 42
Beneficiari dei contributi

1. Possono presentare domanda di contributo a valere sul Fondo unico provinciale per lo spettacolo i soggetti che posseggano una posizione INPS ex-ENPALS e che osservino i contratti collettivi nazionali di lavoro per le categorie di lavoratori impiegati, ove ne ricorrano i presupposti.

2. Non è consentito presentare nello stesso anno di riferimento domanda di contributo a valere sul Fondo unico provinciale per lo spettacolo e domanda di contributo ai sensi degli articoli 12 o 13 della legge provinciale sulle attività culturali.

Articolo 43
Attività oggetto dei contributi

1. Sono oggetto di contributo progetti, iniziative e attività di spettacolo triennali di rilievo provinciale, da definire in programmi annuali di dettaglio, realizzati nei seguenti ambiti:

- a) teatro
- b) musica
- c) danza
- d) circo e spettacolo viaggiante
- e) cinema
- f) festival (si intendono come tali manifestazioni che comprendono una pluralità di spettacoli nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato, disponendo di una stabile struttura tecnico-organizzativa)
- g) residenze

2. Ciascun soggetto può presentare domanda di contributo in riferimento ad un solo ambito; ogni ambito è ulteriormente suddiviso in fasce distinte che costituiscono diverse tipologie di intervento, nelle quali vengono inseriti rispettivamente i soggetti che, per la medesima attività svolta nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, hanno effettuato spese documentabili fino a 200.000,00 euro o per multipli di 200.000,00 euro; se il progetto, l'iniziativa o

l'attività interessano comunque più ambiti, l'individuazione dell'ambito segue un criterio di prevalenza, con riguardo al maggior volume della spesa prevista per ciascun ambito.

Articolo 44

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere presentate nell'anno precedente il triennio di riferimento secondo le modalità previste dall'articolo 4, commi 1, 3 e 5. Non è possibile presentare ulteriori istanze nell'arco del triennio di riferimento. Il primo triennio decorre dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

Articolo 45

Valutazione della domanda e determinazione del contributo

1. I progetti artistici triennali ricevibili sono valutati, in ordine all'aspetto qualitativo, dalla commissione prevista dall'articolo 21 bis, comma 5, della legge provinciale sulle attività culturali.

2. La commissione valuta il progetto artistico triennale e il programma annuale di ciascun progetto per l'anno di riferimento ed attribuisce, sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nella Tabella A dell'articolo 48, il punteggio fino ad un massimo di 60 punti; è escluso da ogni ulteriore valutazione e non è ammissibile a finanziamento per carenza di qualità artistica il progetto contenente un programma annuale che abbia ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a 36 punti.

Negli anni successivi al primo la valutazione artistica del programma annuale viene riconsiderata sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto richiedente, oggetto di apposita domanda di contributo, e il progetto artistico triennale.

Negli anni successivi al primo, inoltre, non è oggetto di rivalutazione su base annuale il punteggio relativo al riconoscimento dal parte del Mic nell'ambito del Fus di cui all'art. 48 Tabella A. Tale disposizione si applica anche nel caso di perdita del predetto requisito.

3. Il Servizio competente valuta successivamente il programma annuale di ciascun progetto, per l'anno di riferimento, in ordine all'aspetto quantitativo ed attribuisce, sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nella Tabella B dell'articolo 48, il punteggio fino ad un massimo di 40 punti; sono esclusi i progetti contenenti un programma annuale che abbia ottenuto un punteggio quantitativo inferiore a 20 punti e un punteggio complessivo (qualitativo+quantitativo) inferiore a 56 punti.

4. Il contributo da assegnare nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 651/2014 come previsto dall'articolo 2, comma 1 dei presenti Criteri, viene determinato dividendo la somma disponibile per l'ambito complessivo e per tipologia di intervento, definita ai sensi dell'art. 21 bis, comma 4, della legge provinciale sulle attività culturali, per il totale dei punti conseguiti dai progetti che, nello specifico ambito e tipologia di intervento, sono stati giudicati ammissibili; a ciascun soggetto potrà essere assegnato un contributo pari al valore del singolo punto, così calcolato, moltiplicato per i punti totali ottenuti in sede di valutazione.

5. Il contributo assegnato non può essere superiore al 70% della spesa ammessa per l'anno di riferimento, sulla quale il dirigente del Servizio competente opererà una valutazione di congruità anche in relazione alle altre domande pervenute, e alla differenza fra le spese e le entrate esposte a preventivo per il medesimo anno.

6. Qualora in corso d'anno si rendessero disponibili risorse finanziarie aggiuntive, le stesse devono essere ripartite secondo un criterio perequativo tra i diversi ambiti e tipologie di intervento e , all'interno di ciascun ambito e tipologia di intervento, in modo proporzionale ai punteggi acquisiti dai singoli soggetti beneficiari di contributo, fermo restando il limite di cui al comma 5 del presente articolo.

Articolo 46

Spese ammissibili a contributo

1. La spesa ammessa è quantificata individuando le voci di spesa ammissibili, purché coerenti con il progetto triennale da realizzare e conformi all'articolo 53, comma 5 del Regolamento UE 651/2014.

Articolo 47

Modalità di rendicontazione e liquidazione

1. Valgono le norme generali in materia di rendicontazione previste dal Regolamento emanato con il D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/ Leg. e successive modifiche e integrazioni, nonché, in quanto compatibili, le norme stabilite dall'art. 7, commi 2 e seguenti, delle presenti norme attuative della legge provinciale sulle attività culturali.

2. Con il provvedimento di concessione il dirigente può prevedere l'erogazione di acconti sui contributi assegnati, nella misura del 70%, a richiesta del soggetto interessato e successivamente all'avvio dell'attività programmata, secondo la disponibilità di cassa.

3. Il saldo del contributo è erogato a rendicontazione dell'attività oggetto del programma annuale finanziato; la relazione sull'attività svolta, opportunamente dettagliata, dovrà contenere anche i riferimenti al monitoraggio e alla valutazione degli obiettivi intermedi o finali del progetto triennale ed indicare i valori registrati a consuntivo degli indicatori della dimensione quantitativa.

Negli anni successivi al primo, inoltre, non è oggetto di valutazione su base annua il punteggio relativo al riconoscimento nazionale da parte del Mic nell'ambito del Fus di cui all'art. 48 Tabella A. Tale disposizione si applica anche nel caso di perdita del predetto requisito.

4. La verifica in ordine al rispetto del limite stabilito dall'art. 45 comma 5, con riferimento alla percentuale massima di contributo sulla spesa rendicontata, sarà effettuata anche a consuntivo.

Articolo 48

Criteri e punteggio

1. I criteri e i punteggi massimi oggetto della valutazione qualitativa operata dalla commissione sono indicati nella seguente Tabella A:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Qualità della direzione artistica	7
Qualità del nucleo artistico (anche ospite), tecnico e organizzativo	8
Qualità del progetto triennale e dei progetti annuali	8

Riconoscimento nazionale da parte del Mic nell'ambito del Fus	5
Grado di innovazione e di rischio progettuale e culturale	4
Contaminazione con altre discipline e linguaggi artistici	4
Formazione e coinvolgimento del pubblico	5
Relazioni e rapporti con scuole, università e altri organismi formativi	4
Azioni di inclusione sociale, collaborazioni con l'associazionismo e il volontariato, sinergia con enti pubblici e/o privati di promozione territoriale	4
Incentivo al ricambio generazionale e sostegno alla creatività emergente	3
Creazione, sviluppo e/o partecipazione a reti e collaborazioni locali, nazionali e/o internazionali	5
Piano di comunicazione e promozione delle proprie attività	3

2. La commissione può richiedere, qualora lo ritenga opportuno, l'eventuale documentazione necessaria per la migliore valutazione qualitativa dei progetti presentati.

3. I criteri e i punteggi oggetto della valutazione quantitativa operata dal Servizio Attività e produzione culturale, unici, in quanto omogenei, per gli ambiti teatro, musica e danza e differenziati in riferimento all'ambito festival, a seconda che i festival riguardino spettacolo dal vivo o cinema, sono indicati nella seguente Tabella B:

CRITERIO AMBITI a), b), c)		PUNTEGGIO
Numero di repliche di spettacolo aperto al pubblico effettuate	>100	6
	>50 e =<100	4
	10 e =<50	2
Numero di giornate contributive effettuate	>1500	6
	>500 e =<1500	4
	50 e =<500	2
Numero di spettatori paganti in sale gestite direttamente o in disponibilità	>10000	6
	>5000 e =<10000	4
	500 e =<5000	2
Numero di spettatori paganti per spettacoli di propria produzione	>5000	4
	>1000 e =<5000	3
	500 e =<1000	2
Personale dipendente artistico, amministrativo e tecnico occupato over 35 per almeno 30 giornate lavorative annuali	>20	4
	>10 e =<20	3
	1 e =<10	2
Personale dipendente artistico, amministrativo e tecnico occupato under 35 per almeno 30 giornate lavorative annuali	>20	5
	>10 e =<20	4
	1 e =<10	3

Numero di repliche di spettacoli di propria produzione effettuate in provincia di TN	>50	4
	>30 e =<50	3
	10 e =<30	2
Numero di repliche di spettacoli di propria produzione effettuate fuori provincia di TN	>40	3
	>20 e =<40	2
	5 e =<20	1
Rapporto tra finanziamento provinciale e totale complessivo delle entrate	<25%	2
	25% e =<50%	1

CRITERIO AMBITO f) - spettacolo dal vivo		PUNTEGGIO
Numero di repliche effettuate (con certificazione degli ingressi)	>40	7
	>20 e =<40	4
	10 e =<20	2
Numero di eventi collaterali aperti al pubblico effettuati	>20	3
	>10 e =<20	2
	1 e =<10	1
Numero di giornate contributive effettuate	>1500	8
	>500 e =<1500	5
	50 e =<500	2
Numero di spettatori paganti	>4000	6
	>2000 e =<4000	4
	400 e =<2000	2
Numero di spettatori per eventi collaterali (con documentazione delle presenze)	>2000	3
	>1000 e =<2000	2
	400 e =<1000	1
Personale dipendente artistico, amministrativo e tecnico occupato over 35 per almeno 10 giornate lavorative annuali	>10	4
	>5 e =<10	3
	1 e =<5	1
Personale dipendente artistico, amministrativo e tecnico occupato under 35 per almeno 10 giornate lavorative annuali	>10	6
	>5 e =<10	4
	1 e =<5	2
Rapporto tra finanziamento provinciale e totale complessivo delle entrate	<25%	3
	25% e =<50%	2

CRITERIO AMBITO f) - cinema		<u>PUNTEGGIO</u>
Numero di proiezioni effettuate (con certificazione degli ingressi)	>50	7
	>20 e =<50	4
	10 e =<20	2
Numero di eventi collaterali aperti al pubblico effettuati	>20	3
	>10 e =<20	2
	1 e =<10	1
Numero di giornate contributive effettuate	>1500	8
	>500 e =<1500	5
	50 e =<500	2
Numero di spettatori paganti	>5000	6
	>2500 e =<5000	4
	500 e =<5000	2
Numero di spettatori per eventi collaterali (con documentazione delle presenze)	>2000	3
	>1000 e =<2000	2
	400 e =<1000	1
Personale dipendente artistico, amministrativo e tecnico occupato over 35 per almeno 10 giornate lavorative annuali	>10	4
	>5 e =<10	3
	1 e =<5	1
Personale dipendente artistico, amministrativo e tecnico occupato under 35 per almeno 10 giornate lavorative annuali	>10	6
	>5 e =<10	4
	1 e =<5	2
Rapporto tra finanziamento provinciale e totale complessivo delle entrate	<25%	3
	25% e =<50%	2

4. I punteggi oggetto della valutazione quantitativa sono assegnati sulla base dei dati rilevati e comunicati dai soggetti richiedenti il contributo riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda; solo in presenza di eventi oggettivamente eccezionali (ad esempio emergenza per pandemia o altri situazioni a questa equiparabili) i soggetti richiedenti il contributo hanno facoltà di rilevare e comunicare i dati relativi all'ultimo anno concluso regolarmente prima del verificarsi dell'evento eccezionale.